

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 5 dicembre 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2000, n. 2036.

Legge 179/92 articolo 8 e legge 493/93 articolo 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione. Pag. 3

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2000, n. 2036.

Legge 179/92 articolo 8 e legge 493/93 articolo 9. Ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le Politiche dell'Urbanistica;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la propria deliberazione 8 febbraio 2000, n. 307 ed i bandi di concorso alla stessa allegati;

Tenuto conto che, nella stesura dei suddetti bandi, si era incorso in numerosi errori ed imprecisioni e che, conseguentemente, con propria deliberazione del 28 marzo 2000, n. 969, si erano annullati i bandi allegati alla citata DGR 307/2000;

Tenuto conto, altresì, che, sui bandi nuovamente approvati con la DGR 969/2000, sono state avanzate osservazioni, da parte delle categorie interessate, al fine di migliorare il procedimento di realizzazione degli interventi nonché avanzate richieste dai rappresentanti delle forze dell'ordine per agevolare le istanze degli appartenenti a tale categoria di cittadini;

Considerato che, per tenere conto di quanto sopra, che appare pienamente condivisibile, sia necessario revocare le proprie deliberazioni 8 febbraio 2000, n. 307 e 28 marzo 2000, n. 969;

Vista la deliberazione Consiglio regionale del 6 luglio 1999, n. 3746 relativa a "Programmazione delle disponibilità finanziarie da destinare alla costruzione di alloggi da cedere in affitto";

Premesso che, nell'ambito della suddetta deliberazione consiliare, la Regione, al fine di contribuire a risolvere la grave carenza di abitazioni destinate alla locazione per i cittadini che non hanno risorse per accedere al libero mercato e non trovano collocazione nel patrimonio abitativo pubblico, ha disposto l'attuazione di un programma di interventi, concedendo contributi anche alle cooperative edilizie e imprese di costruzione, per la realizzazione di alloggi in locazione a canoni calmierati;

Premesso che la realizzazione degli interventi di cui sopra avverrà secondo quanto previsto dagli articoli 8 della legge 179/92 e 9 della legge 493/93 e secondo i criteri e le modalità attuative contenute nel Decreto Ministero Lavori Pubblici del 5 agosto 1994;

Ritenuto che, per quanto riguarda il Comune di Roma, nel quale è sempre crescente la richiesta di abitazioni in locazione a prezzi calmierati, sia opportuno destinare per la locazione permanente o per l'assegnazione in godimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e dell'articolo 9 della legge 493/93, la somma di lire 91.980.000.000, destinando la restante somma, pari a lire 51.842.919.708, per la costruzione di alloggi in locazione a termine ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e articolo 9 della legge 493/93;

Ritenuto, altresì, che, per quanto riguarda il Comune di Roma, sia opportuno consentire che le cooperative edilizie e loro consorzi possano presentare la domanda anche riunite in apposito raggruppamento in considerazione della complessità e novità di tale programma, previsto dalle leggi citate;

Ritenuto che, per quanto riguarda le Province, in considerazione sia delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria delle cooperative e delle imprese, sia anche in rapporto alla diversa situazione di emergenza abitativa rispetto al Comune di Roma, sia opportuno destinare i finanziamenti solo per la costruzione di abitazioni in locazione a termine ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e articolo 9 della legge 493/93;

Tenuto conto, inoltre, che gli Istituti Autonomi per le Case Popolari di Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo hanno avanzato richiesta di finanziamento per la costruzione di alloggi in locazione permanente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e dell'articolo 9 della legge 493/93;

Ritenuto che le richieste degli IACP di cui sopra siano meritevoli di considerazione, essendo conformi a quanto previsto dalle leggi di finanziamento;

Ritenuto, infine, che, per agevolare i problemi alloggiativi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, sia necessario assegnare un punteggio preferenziale alle cooperative ed imprese che, nella domanda di partecipazione al bando, assumano l'impegno ad assegnare il 15% degli alloggi a tale categoria di cittadini

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,

Delibera:

1) Le proprie deliberazioni 8 febbraio 2000, n. 307 e 28 marzo 2000, n. 969 sono, per i motivi dicui alle premesse, revocate.

2) E' approvata la ripartizione dei finanziamenti, per la costruzione di alloggi in locazione, secondo quanto riportato nell'Allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione.

3) E' assegnato il finanziamento di lire 2.500.000.000= agli Istituti Autonomi per le Case Popolari di Civitavecchia, Frosinone, Latina e Viterbo e di lire 2.000.000.000= a quello di Rieti per la realizzazione di alloggi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e dell'articolo 9 della legge 493/93.

4) Ove gli IACP, di cui al precedente punto 3), non impegnino, in tutto o in parte, le somme concesse, gli importi relativi non impegnati ritornano nelle disponibilità delle rispettive Province, incrementando i finanziamenti attribuiti a favore delle cooperative edilizie e imprese di costruzione.

5) Sono approvati gli allegati bandi di concorso e relativi schemi di domanda, riferiti distintamente al Comune di Roma e alle Province (escluso il Comune di Roma), per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 8 della legge 179/92 e dell'articolo 9 della legge 493/93, alle cooperative edilizie e loro consorzi e imprese di costruzione e loro consorzi; i bandi di concorso e relativi schemi di domanda formano parte integrante della presente deliberazione.

6) Il Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa curerà di portare a conoscenza della collettività l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, mediante appositi avvisi sul sito INTERNET dell'Assessorato per le politiche dell'Urbanistica.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente deliberazione, unitamente agli allegati, è pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Legge 179/92 articolo 8 e legge 493/93 articolo 9

Allegato A)

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN LOCAZIONE

Ambiti territoriali	Totale fondi	Cooperative		Imprese		IACP	
		permanente	a termine	permanente	a termine	permanente	
prov di Frosinone	18.394.528.133		8.741.990.473		7.152.537.660	2.500.000.000	IACP Frosinone
prov di Latina	23.371.867.369		11.479.527.053		9.392.340.316	2.500.000.000	IACP Latina
Roma città	143.822.919.708	60.480.000.000	18.653.368.193	31.500.000.000	33.189.551.515		
prov di Roma (*)	62.316.002.822		32.898.801.552		26.917.201.270	2.500.000.000	IACP Civitavecchia
prov di Rieti	12.520.642.641		5.786.353.453		4.734.289.188	2.000.000.000	IACP Rieti
prov di Viterbo	14.612.373.898		6.661.805.644		5.450.568.254	2.500.000.000	IACP Viterbo
TOTALI	275.038.334.571	60.480.000.000	84.221.846.368	31.500.000.000	86.836.488.203	12.000.000.000	

(*) escluso Comune di Roma